

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24
aprile 2014**

Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. (Ordinanza n. 165). (14A03450)

(GU n.102 del 5-5-2014)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che nei giorni tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 il territorio della regione Veneto e' stato colpito da eventi atmosferici di eccezionale intensita' tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi", che prevede, tra l'altro:

- al comma 1-bis, che le disposizioni contenute nello stesso articolo 3 si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

- al comma 3, secondo periodo, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2;

- al comma 4, che per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al richiamato comma 1-bis, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli, stabilendo, altresì, che l'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmetta copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni;

- al comma 4-bis, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2014 finalizzata a dare attuazione alla richiamata disposizione normativa e con la quale e' stato conseguentemente dichiarato, per i periodi temporali fissati dal citato articolo 3, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del medesimo decreto-legge ed e' stata, altresì, rimessa ad una o piu' ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei territori dei comuni di cui al predetto allegato 1-bis colpiti da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, disponendo che agli oneri derivanti dall'applicazione della medesima delibera si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'art. 4 del richiamato decreto-legge 18 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;

Considerato che con successiva deliberazione il Consiglio dei Ministri provvedera' a disporre in ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1

Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50

1. Al fine di dare attuazione alle misure previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, i territori dei comuni che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale nella Regione Veneto di cui al comma 1-bis del citato art. 3, sono individuati nell'allegato 1-bis al predetto decreto-legge.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 2 del richiamato decreto-legge.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 dell'art. 3 del richiamato decreto-legge.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

Il Capo del dipartimento: Gabrielli